



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 marzo 2009
(OR. en)**

7520/09

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0012 (CNS)**

**VISA 95
COAFR 91**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria
 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Mauritius in materia di
 esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo
tra la Comunità europea e la Repubblica di Mauritius
in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punto 2, lettera b),
punto i), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio¹ ha modificato il regolamento (CE) n. 539/2001² che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne (elenco negativo) e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (elenco positivo), disponendo fra l'altro il trasferimento della Repubblica di Mauritius ("Mauritius") dal primo al secondo elenco. Il regolamento (CE) n. 1932/2006 dispone, inoltre, che le esenzioni sono d'applicazione soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso tra la Comunità europea e Mauritius.
- (2) Con decisione del 5 giugno 2008, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo tra la Comunità europea e Mauritius in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata.
- (3) I negoziati sull'accordo, avviati l'11 luglio 2008, si sono conclusi il 16 ottobre 2008.
- (4) È opportuno firmare l'accordo siglato il 12 novembre 2008 a Bruxelles e approvare le dichiarazioni accluse. È opportuno applicare l'accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

¹ GU L 405 del 30.12.2006, pag. 18.

² GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

- (5) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 del detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Mauritius in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata ("l'accordo") è approvato a nome della Comunità, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome della Comunità.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Articolo 4

A decorrere dalla data della firma¹, l'accordo è applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il presidente

¹ La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E LA REPUBBLICA DI MAURITIUS
IN MATERIA DI ESENZIONE DAL VISTO
PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata "la Comunità",

e

LA REPUBBLICA DI MAURITIUS, in appresso denominato "Mauritius",

in appresso insieme denominate "le parti contraenti",

DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;

VISTO il regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo¹, disponendo fra l'altro l'iscrizione di sei paesi terzi, tra cui Mauritius, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri dell'Unione europea (UE);

CONSIDERATO che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1932/2006 stabilisce che gli Stati membri danno attuazione all'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini dei sei paesi suddetti a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo di esenzione dal visto tra la Comunità europea e il paese terzo interessato;

¹ GU L 405 del 30.12.2006, pag. 18.

RICONOSCENDO che i cittadini di tutti gli Stati membri che si recano a Mauritius sono esentati dall'obbligo del visto per un periodo di sessanta giorni;

DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'UE,

CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a questa categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme di diritto comunitario o di diritto nazionale degli Stati membri e di Mauritius per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e le condizioni di ingresso per motivi di lavoro;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e del protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito e all'Irlanda;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Oggetto

Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dell'Unione europea e dei cittadini di Mauritius che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di tre mesi su sei.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

- a) "Stato membro" qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;
- b) "cittadino dell'Unione europea" qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a);
- c) "cittadino di Mauritius" chiunque possieda la cittadinanza di Mauritius;
- d) "spazio Schengen" lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che attuano integralmente l'*acquis* di Schengen.

ARTICOLO 3

Ambito di applicazione

1. I cittadini dell'Unione europea titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio o ufficiale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio di Mauritius senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1.

I cittadini di Mauritius titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio o ufficiale in corso di validità rilasciato da Mauritius possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.

Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l'obbligo del visto ai cittadini di Mauritius o di revocarlo conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001.

Per la suddetta categoria di persone, Mauritius può optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio ordinamento interno.

3. L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica fatte salve le normative delle parti contraenti relative alle condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e Mauritius si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.
4. L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.
5. Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto comunitario, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale di Mauritius.

ARTICOLO 4

Durata del soggiorno

1. I cittadini dell'Unione europea possono soggiornare nel territorio di Mauritius per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso nel territorio del paese.
2. I cittadini di Mauritius possono soggiornare nello spazio Schengen per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso nel territorio di uno Stato membro che attua integralmente l'*acquis* di Schengen. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l'*acquis* di Schengen.

I cittadini di Mauritius possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l'*acquis* di Schengen per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per lo spazio Schengen.

3. Il presente accordo non pregiudica la possibilità per Mauritius e per gli Stati membri di estendere oltre tre mesi la durata del soggiorno conformemente al diritto nazionale o comunitario.

ARTICOLO 5

Applicazione territoriale

1. Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni di cui al presente accordo si applicano unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.
2. Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, le disposizioni di cui al presente accordo si applicano unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.

ARTICOLO 6

Comitato misto di gestione dell'accordo

1. Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti ("il comitato"), composto di rappresentanti della Comunità europea e di rappresentanti di Mauritius. La Comunità è rappresentata dalla Commissione europea.

2. Il comitato svolge, tra l'altro, i seguenti compiti:
 - a) controlla l'applicazione del presente accordo;
 - b) suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;
 - c) dirime eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente accordo.
3. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 7

Rapporto tra il presente accordo
e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto
in vigore tra gli Stati membri e Mauritius

Il presente accordo prevale sulle disposizioni di qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e Mauritius, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.

ARTICOLO 8

Disposizioni finali

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.
2. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.
3. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
4. Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione illegale e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente la controparte.

5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L'accordo cessa di essere in vigore novanta giorni dopo la data della notifica.
6. Mauritius può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.
7. La Comunità può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.

Fatto a Bruxelles, in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per la Comunità europea

Per Mauritius

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA,
ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Mauritius, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE
SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE
IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ
RETRIBUITA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO

Desiderose di garantire un'interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività retribuita comprende coloro che si recano nel territorio della controparte al fine di svolgere un'occupazione a scopo di lucro/ un'attività retribuita in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.

La suddetta categoria non dovrebbe comprendere:

- uomini d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio della controparte),
- sportivi e artisti che svolgono un'attività episodica,
- giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza, e
- tirocinanti nell'ambito di un gruppo di aziende.

In forza delle prerogative riconosciute dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti contraenti.

DICHIARAZIONE COMUNE
SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI TRE MESI SU SEI
A DECORRERE DALLA DATA DEL PRIMO INGRESSO
DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO

Le parti contraenti convengono che per periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del primo ingresso nel territorio di Mauritius o nello spazio Schengen di cui all'articolo 4 del presente accordo si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata non superi tre mesi su un periodo totale di sei mesi.

DICHIARAZIONE COMUNE
SULLE INFORMAZIONI FORNITE AI CITTADINI
RIGUARDANTI L'ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO

Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e di Mauritius, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.
